

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2474)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1967 (V. Stampato n. 3687)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1967*

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« L'indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 è determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'indennità di espropriazione, prevista nel primo comma, è offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni.

Qualora l'indennità sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione.

Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.

Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 2 ».

Art. 3.

L'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, è così sostituito:

« Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.

All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».